

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Campania - Salerno - Sezione I, sentenza del 25 marzo 2010, n. 2324.

*La genuinità del risultato finale del procedimento elettorale è data dal rispetto tassativo dell'ordine delle relative operazioni, così come indicato dalla legge.*

*Costituisce ragione d'illegittimità delle operazioni elettorali la circostanza per cui, dopo aver autenticato un numero di schede maggiore di quello degli elettori ammessi al voto, il presidente di seggio abbia contraddetto nella successiva fase procedimentale tale autenticazione di un numero maggiore di schede.*

*Laddove venga rilevata la mancanza di schede autenticate e non votate, la mera identità numerica tra schede votate e numero dei votanti non è, in sé considerata, prova della correttezza del procedimento elettorale.*

*Omissis.*

... la normativa inerente il procedimento elettorale si faccia carico di disciplinare minutamente i tempi e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali e di verbalizzazione delle stesse, ponendo a carico del Presidente della sezione precisi e puntuali obblighi inerenti:

- a) la determinazione del numero di schede che è necessario autenticare sulla base del numero di elettori iscritti nella lista sezionale (art. 47, 4° comma, d.p.r. 570/1960 e succ. mod. e integr.);
- b) l'accertamento del numero dei votanti alla chiusura delle operazioni di voto (art. 53, 1° comma, n. 2);
- c) il riscontro del numero delle schede autenticate non utilizzate che dovranno corrispondere al numero degli elettori iscritti che non hanno votato (art. 53, 1° comma, n. 3);
- d) la verifica della corrispondenza tra il numero totale delle schede scrutinate ed il numero degli elettori che hanno votato (art. 63, 4° comma).

Si tratta, come correttamente evidenziato da parte ricorrente, di operazioni tassative, che devono essere eseguite nell'ordine indicato dalla legge, dovendosene altresì dare pedissequa ed adeguata contezza nel processo verbale sezionale, essendo finalizzate, per loro natura, a garantire la legittimità, la trasparenza e la regolarità della votazione e dello scrutinio e, quindi, la genuinità del risultato finale.

In particolare, le formalità inerenti la necessaria corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate ed indicate nel verbale ai sensi dell'art. 53 cit. è preordinata a garantire la trasparenza del comportamento dei componenti del seggio elettorale.

Se ne è, coerentemente, dedotto che la mera identità numerica tra schede votate e numero dei votanti non è, in sé considerata, prova della correttezza del procedimento elettorale, laddove sia rilevata la mancanza di schede autenticate e non votate, per la cui integrità la legge prescrive le particolari operazioni sopra richiamate, potendo tale anomalia essere di per sé causa di nullità per il pericolo di alterazione dei risultati elettorali (Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 1991, n. 1042), confermandosi la conseguente necessità di annullare le operazioni di voto, sia nelle ipotesi (peraltro non interessanti il caso di specie) in cui non sia stato verbalizzato il numero delle schede autenticate ovvero di quelle autenticate ma non utilizzate, sia nelle ipotesi in cui il numero delle schede autenticate ma non utilizzate risulti in verbale inferiore ovvero superiore rispetto a quello degli elettori iscritti nelle liste della sezione che non hanno votato (Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2007, n. 3323), sia nelle ipotesi in cui (come, appunto, nella fattispecie in esame) non sussista la necessaria corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate (in terminis, T.A.R. Reggio Calabria, 9 agosto 2006, n. 1390, la quale espressamente esclude che lo scopo di garantire la trasparenza dei risultati elettorali e la libera espressione di voto possa dirsi raggiunto nel caso non solo di mancata, ma anche di erronea menzione al verbale delle schede autenticate e non utilizzate, risultando impedito, di fatto, il riscontro preventivo dell'effettivo numero di schede utilizzate e, quindi, votate).

Alle considerazioni che precedono vale solo aggiungere che non è ipotizzabile, in presenza dei riscontrati vizi, alcuna istruttoria in ordine alla attività dei seggi, in quanto essa comporterebbe l'accertamento, ad opera del giudice, della regolarità delle operazioni di voto tenutesi nelle sezioni in contestazione, non riscontrabile dai relativi verbali, in contrasto con il consolidato principio secondo il quale nella materia elettorale deve essere dichiarata inammissibile la richiesta istruttoria volta a trasformare l'accertamento dello scrutinio in un generale controllo delle operazioni elettorali (cfr. ancora, in fattispecie strettamente analoga a quella oggetto del presente giudizio, T.A.R. Reggio Calabria, n. 1390/06 cit.).

*Omissis.*

Se è vero, infatti, che non costituisce di per sé ragione d'illegittimità delle operazioni elettorali la circostanza che sia stato autenticato un numero di schede maggiore di quello degli elettori ammessi al voto (non vietando la legge che i componenti dell'ufficio elettorale di sezione autenticino anche tutte le schede a disposizione, all'uopo importando, ai fini della regolarità di siffatte operazioni, non già o non tanto la corrispondenza tra il numero degli elettori ammessi al voto e quello delle schede autenticate, quanto, piuttosto, come chiarito, l'esatta corrispondenza di tali schede alla somma delle schede adoperate effettivamente dagli elettori e di quelle non utilizzate e indicate nel verbale, ai sensi dell'art. 53 d.p.r. n. 570 cit.: cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 1999, n. 421), a diverse conclusioni deve giungersi allorquando, come nella specie, il Presidente di seggio avesse formalmente e preventivamente attestato il numero delle schede da autenticare, successivamente e contraddittoriamente disatteso, senza motivazione, nella successiva fase procedimentale: nel qual caso la postulata irrilevanza della autentica di un numero maggiore di schede trasmoda in incoerenza e contraddittorietà dell'*iter* procedimentale seguito.

*Omissis.*